

1341 R2
OPERE SOCIALI

RAPPORTO

della minoranza della Commissione della Legislazione
sul messaggio 1, febbraio 1966 concernente la modificazione della legge
19 dicembre 1963 sul coordinamento e il sussidiamento degli ospedali
di interesse pubblico

(del 24 gennaio 1969)

I sottoscritti membri della Commissione della Legislazione non possono condividere le conclusioni alle quali è giunta la maggioranza commissionale, nel senso di raccomandare al Gran Consiglio la non entrata in materia sul messaggio in esame. I membri della minoranza infatti, se da un lato considerano siccome pertinenti e fondate parecchie delle argomentazioni che sono state svolte dai commissari della maggioranza in sede di discussione commissionale, e che sono state quindi consegnate nel rapporto redatto dall'on. Bignasca, dall'altro lato ritengono errate le conseguenze che la maggioranza ha tratto da dette argomentazioni, per cui ritengono opportuno, presentando il presente rapporto di minoranza, aprire un dibattito in seno al Legislativo cantonale, per la ricerca della soluzione che sembrerà migliore.

Due sono i punti fondamentali che meritano una disamina, l'esame dei quali porta i sottoscritti a proporre al Gran Consiglio l'accettazione del messaggio del 1. febbraio 1966: il problema ospedaliero in genere da una parte e il problema del funzionamento dei consorzi dall'altra.

A. Il problema ospedaliero nel Cantone Ticino

L'assetto ospedaliero del nostro Cantone è all'ordine del giorno della nostra vita parlamentare e politica ormai da parecchi anni. Dopo varie vicende che hanno visto il naufragio, in sede popolare, di una prima legge cantonale votata dal Gran Consiglio il 28 novembre 1962, tale assetto ha avuto una prima soluzione, sicuramente lacunosa e quindi provvisoria, con la legge 19 dicembre 1963 sul coordinamento e sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico, della quale il messaggio in esame propone una modifica, o meglio una aggiunta, a dipendenza di una mozione presentata il 1. febbraio 1965 dagli on. Monetti e Pirovano.

Da rilevare che il problema ospedaliero è sempre all'ordine del giorno nella nostra vita politica, e ciò è dimostrato, oltre che dalla nomina di una Commissione di periti medici (ricordata nel rapporto di maggioranza), dall'ampio dibattito che si è svolto in Gran Consiglio lo scorso mese di novembre a dipendenza della nomina del primario di chirurgia presso l'Ospedale La Carità di Locarno.

La minoranza commissionale concorda con la maggioranza nel senso che il problema ospedaliero non può certo essere risolto con la novella legislativa che viene qui proposta. E' pacifico che esso deve costituire oggetto di un esame molto più approfondito, che coinvolga tutti i settori in una visione globale che non può sicuramente essere frutto di improvvisazione, di difficili limitate o di provvedimenti presi a spizzico.

Occorre quindi, sulla scorta di studi approfonditi ed impegnati, risolvere il problema integralmente, per cui possiamo senz'altro affermare che la proposta contenuta nel messaggio in esame non costituisce la soluzione definitiva del problema ospedaliero ticinese: del resto non riteniamo che mai ne abbia avuto la pretesa. Questo non toglie però che, a mente dei sottoscritti,

questa proposta costituisca un primo, indispensabile passo verso la soluzione razionale e definitiva del problema.

Se muoviamo dalla semplice constatazione che, dei dieci ospedali sussidiati a norma di legge, la grande maggioranza, con le più svariate sfumature, si compone, dal profilo giuridico di enti privati, appare indispensabile una norma di legge che favorisca decisamente l'assunzione degli ospedali da parte degli enti pubblici, e più precisamente dei Comuni. Questi ultimi già oggi intervengono, sotto le più svariate forme, a sostenere finanziariamente gli enti ospedalieri, per motivi di interesse generale di meridiana evidenza. E' però indispensabile che questa azione degli enti pubblici, corrispondente a una moderna visione sociale per la cura ospedaliera, non sia più abbandonata, come in passato, a criteri filantropici, si inquadri non nell'ambito di generici interventi di sussidiamento o di altre forme di aiuto finanziario ma in un preciso statuto che conferisca ai Comuni gli oneri e le responsabilità correlativamente ai loro diritti.

A mente della minoranza commissionale, la base per le nuove soluzioni innovatrici che dovranno essere fornite all'assetto ospedaliero è costituita da una chiara situazione giuridica, che dia la dovuta preminenza agli enti pubblici, in luogo degli attuali nebulosi ordinamenti giuridici.

Primo passo in questa direzione è quindi quello della costituzione dei consorzi, pur con tutte le complicazioni, cui del resto si accenna nel rapporto di maggioranza, che non si possono negare, ma che devono pur essere affrontate e risolte, caso per caso, e nell'ambito del consorzio dei Comuni che, fin tanto che non sarà stata trovata una formula migliore, rimane pur sempre l'unico assetto possibile per la soluzione di problemi regionali. Di conseguenza la soluzione prospettata dalla maggioranza commissionale, nel senso di rinunciare alla creazione di questi enti intercomunali, non fa altro che ritardare, a tutto discapito del futuro assetto ospedaliero, la possibilità per l'ente pubblico di intervenire su basi più chiare.

B. *Il problema dei consorzi*

La decisione della maggioranza commissionale si fonda anche sulla innegabile carenza della legge che prevede il consorzio dei Comuni. La necessità di una completa revisione legislativa e di profonde innovazioni in questo settore è del resto più che evidente, come dimostrato dalle continue, ormai annose critiche apportate alla situazione esistente anche in sede granconsigliare.

A mente della minoranza commissionale però le lacune oggi esistenti non sono un valido motivo per rinunciare ad impostare il problema ospedaliero in base al consorzio dei Comuni.

E' evidente infatti che i sempre più gravi problemi del nostro Cantone impongono la costituzione di enti intercomunali, su scala regionale, per la loro soluzione. E' quanto propone, ad esempio, la legge urbanistica, che ha previsto l'istituto del consorzio come indispensabile strumento di intervento dell'ente pubblico. Questo strumento è stato accolto dal Gran Consiglio anche se, logicamente, tutte le critiche e le riserve che si fanno ora valere per il problema ospedaliero trovano piena validità anche nell'ambito della legge urbanistica.

Di conseguenza i sottoscritti sono fermamente persuasi che il principio dell'istituzione di consorzi intercomunali debba essere sancito anche per quanto attiene alla legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico, fermo restando l'imperioso invito (che si aggiunge ai molti già avvenuti nelle più svariate forme) al Consiglio di Stato di voler tempestivamente proporre nuove, innovatrici norme circa il funzionamento dei consorzi stessi.

L'urgenza di provvedere alla creazione di enti intercomunali che raccolgono le varie Autorità locali ad una fattiva collaborazione per risolvere il problema che ci occupa (e quali esempi più urgenti possiamo citare le regioni del Mendrisiotto e del Locarnese, ma sicuramente il problema esiste anche negli altri distretti) deve avere la preminenza sulle pur valide e inequivocabili critiche che sono portate al funzionamento dei consorzi attualmente esistenti: questa opinione è del resto avallata da importanti precedenti, tra i quali appunto la citata legge urbanistica.

Alcune disposizioni inserite in quest'ultima durante la discussione granconsigliare inducono del resto la minoranza della Commissione a proporre di inserire, oltre agli articoli proposti dal Consiglio di Stato, una nuova disposizione (che diventerebbe l'art. 5 ter) che riprende in linea di principio il contenuto degli art. 95, 96 e 97 della legge urbanistica. Il nuovo articolo avrebbe il seguente tenore:

« Art. 5 ter

b) organi del consorzio e loro nomina

Gli organi del consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la delegazione consortile.

I membri del Consiglio consortile sono nominati con il sistema del voto proporzionale ogni 4 anni dall'Assemblea o dal Consiglio comunale nella prima seduta dopo le elezioni comunali.

I membri della delegazione consortile sono nominati dal Consiglio consortile nella prima seduta dopo le elezioni comunali. Ogni Comune ha diritto ad almeno un membro ».

E' chiaro che questa proposta non vuole sicuramente risolvere definitivamente il delicato problema: quest'ultimo dovrà essere ripreso come sopra descritto, sia attraverso una nuova legge, sia attraverso il regolamento che ogni consorzio dovrà darsi, al fine di permettere ai consorzi intercomunali di poter funzionare legalmente e con efficienza.

La minoranza commissionale è altresì persuasa che, accogliendo il messaggio governativo in esame, si viene a concretizzare maggiormente uno degli scopi fondamentali della legge 19 dicembre 1963 (scopo che dovrà inevitabilmente essere ripreso da ogni futura legislazione) e cioè il coordinamento degli ospedali di interesse pubblico. E' infatti innegabile che l'intervento del Cantone potrà avvenire con migliore efficienza e razionalità se, al posto di enti privatistici o comunque giuridicamente non bene definiti, esso potrà trattare con dei veri enti di diritto pubblico, costituiti dai Comuni interessati.

Si vuole infine sottolineare che, con la soluzione proposta, ogni Comune sarà messo di fronte alle proprie responsabilità, nel senso che dovrà collaborare, in proporzione alle sue capacità finanziarie, ad un'opera sociale che oggi è divenuta un preciso obbligo di ogni ente pubblico.

Per le considerazioni sopra esposte, si propone quindi al Gran Consiglio di voler accogliere la modificazione di legge qui annessa.

Per la minoranza della Commissione della Legislazione:

D. Scacchi, relatore

Ballinari — Maino — Tognini

Disegno di

LEGGE

che modifica quella concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 1. febbraio 1966 n. 1341 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 1, primo capoverso, della legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963 è modificato come segue :

« Lo Stato provvede al coordinamento e al miglioramento delle cure ospedaliere promovendo la creazione e il potenziamento di ospedali d'interesse pubblico mediante la concessione di sussidi e l'istituzione di consorzi intercomunali ».

Art. 2.

Alla legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963 sono aggiunte le norme che seguono:

Art. 5 bis

**Consorzi
intercomunali**
a) Istituzione

1 Allo scopo di facilitare la cura ospedaliera in una determinata regione o di potenziare un ospedale d'interesse regionale già esistente può essere istituito un consorzio intercomunale.

2 Il Consiglio di Stato decreta il consorzio su domanda di un Comune o d'ufficio.

3 Contro il decreto di consorzio è ammesso il ricorso al Gran Consiglio nel termine di quindici giorni.

Art. 5 ter

b) **Organi del
consorzio e
loro nomina**

1 Gli organi del consorzio sono:

a) il Consiglio consortile;

b) la Delegazione consortile.

2 I membri del Consiglio consortile sono nominati con il sistema del voto proporzionale ogni quattro anni dall'Assemblea o dal Consiglio comunale nella prima seduta dopo le elezioni comunali.

3 I membri della delegazione consortile sono nominati dal Consiglio consortile nella prima seduta dopo le elezioni comunali. Ogni Comune ha diritto ad almeno un membro.

Art. 5 quater

- c) **Finanziamento** ¹ Il Consorzio provvede al proprio finanziamento:
- a) con i contributi dei Comuni proporzionati all'interessenza di questi ultimi nel consorzio e alla loro capacità finanziaria;
 - b) mediante i sussidi previsti dalla presente legge e da altre speciali.
- ² Contro l'imposizione da parte del Consorzio dei contributi di cui al primo capoverso, lett. a), i Comuni possono ricorrere al Consiglio di Stato entro quindici giorni dall'intimazione della decisione. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 5 quinquies

- d) **Scioglimento ;
norme sussidiarie** ¹ Il Consorzio può essere sciolto solo per decreto del Consiglio di Stato.
- ² Per il resto sono applicabili le norme della legge concernente il consorzio dei Comuni.

Art. 3.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
